

COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA

Rep. n.

Racc. n.

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti a uffici comunali ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dell'art. 4 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Magione nella civica residenza, avanti a me, dott. Luigi Lepore - Segretario Generale del Comune di Magione, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c), D.lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza dei testi, avendovi le parti, che sanno e possono scrivere, rinunciato con il mio consenso, si sono personalmente costituiti:

1) Il Comune di Magione (di seguito denominato Ente) C.F.e P.I.: 00349480541 rappresentato dalla dott.ssa Roberta Ambrosi, la quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Magione, che legalmente rappresenta nella sua qualità di responsabile dell'Area Segreteria generale e innovazione, in virtù del decreto sindacale prot. n. _____ del _____, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativamente all'Area Segreteria Generale e innovazione, autorizzata alla stipula del presente atto ai sensi dei vigenti regolamenti comunali di disciplina dei contratti e di organizzazione degli uffici e servizi comunali;

E

2) _____ Cooperativa Sociale (di seguito denominata

cooperativa sociale) avente sede in Via n.

(partita IVA n.), iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali

....., nella persona del suo legale rappresentante sig.

, nato a il , residente a , via

, n. (C.F.).

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e capacità a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, dichiarano di essere titolari dei numeri di codice fiscale sopra riportati e, assumendone piena responsabilità, premettono quanto segue:

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 31/07/2017 è stato stabilito di affidare il servizio di pulizia dei locali adibiti a uffici comunali mediante convenzionamento diretto con Cooperativa sociale di tipo B;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria generale n. 898 del 22/09/2017 è stato pubblicato apposito avviso pubblico al fine di acquisire manifestazioni d'interesse da parte di cooperative sociali di tipo B al convenzionamento diretto per l'affidamento del servizio di pulizie degli uffici comunali;

- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Segreteria generale e Innovazione n. del è stata avviata la procedura negoziata tra le cooperative sociali che hanno prodotto la propria manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione dell'affidatario del servizio di pulizia degli uffici comunali mediante convenzionamento ai sensi della Legge 381/1991 mediante attivazione della centrale unica di committenza costituita con convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 tra i comuni di Corciano,

Castiglione del Lago, Magione e Passignano sul Trasimeno;

- che la cooperativa sociale ha, tre le proprie finalità statutarie, lo svolgimento delle seguenti attività:

..... e che tali attività sono finalizzate

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991;

- che le predette persone svantaggiate costituiscono più del 30 per cento (ex art. 4, 2° comma, L. n. 381/1991) dei lavoratori e che sono state poste in essere le seguenti iniziative organizzative e formative di sostegno ai predetti inserimenti lavorativi:

1) interventi sull'adattamento ecologico – ambientale (modificare compiti, strumenti o la *routine* lavorativa, modificare il grado di vicinanza alle altre persone);

2) *training*/programmi di insegnamento procedure di rafforzamento verbale;

- che la cooperativa sociale ha presentato il proprio progetto di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo ed il profilo professionale di riferimento, nonché la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;

- che la cooperativa sociale risulta inserita nel contesto socio – lavorativo del territorio interessato.

TUTTO CIO' PREMESSO

Essendo intenzione delle parti come sopra costituite e più appresso denominate "l'ente" e "la cooperativa sociale" tradurre la reciproca volontà di ob-

bligarsi in formale contratto in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti, le parti stesse convengono e stipulano quanto segue:

- La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – OGGETTO - L'ente affida alla cooperativa sociale la gestione del servizio di pulizia dei locali comunali indicati nel disciplinare allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A), con la frequenza, relativamente a ciascun locale, ivi indicata.

Art. 2 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA SOCIALE - La cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel disciplinare allegato e tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento sia dell'esatto servizio che delle finalità di inserimento lavorativo previsto. In particolare si obbliga:

- ad impiegare un numero di persone tale da offrire un servizio efficiente, tempestivo, ordinato per tutta la durata dell'affidamento;

- a comunicare preventivamente all'Ente tutti i dati dei soggetti addetti al servizio;

- esonerare immediatamente dai servizi in oggetto i dipendenti dei quali l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, chiedesse in qualsiasi momento l'allontanamento;

- far tenere ai dipendenti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni aspetto, nonché dotare il personale di un visibile segno di riconoscimento (divisa o quant'altro) onde evitare che persone non autorizzate accedano ai locali;

- dare immediata e puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dall'Ente;

- assicurare l'espletamento del servizio negli orari predeterminati e garantire la continuità del servizio in tutti i plessi, anche in ferie o assenza per malattia.

Per esigenze contingenti e temporanee, a richiesta dell'Ente, la cooperativa si obbliga a fornire gli stessi servizi oggetto della presente convenzione anche in strutture diverse da quelle di cui all'allegato disciplinare, agli stessi patti e condizioni. La Cooperativa sociale fornirà, a proprie spese, tutta la piccola attrezzatura ed i materiali di consumo necessari per i servizi di igiene e pulizia nelle quantità che si renderanno necessarie per garantire la perfetta esecuzione del servizio.

Art. 3 – RESPONSABILITA' DELLA COOPERATIVA - Il Responsabile delle attività oggetto della presente convenzione è il sig. . La Cooperativa sociale dovrà adottare nel corso dell'esecuzione del servizio tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale e di terzi presenti nei luoghi di lavoro, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati attenendosi ai contenuti del DUVRI il quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto (che si allega sotto la lettera "B") allegato . A tal fine la Cooperativa sociale ha elaborato:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.lgs. 9.4.2008, n. 81;

b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei servizi da

eseguire in virtù del presente contratto.

La Cooperativa sociale sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, sollevando l'Ente da qualsiasi pretesa, azione o molestia che dovesse essere avanzata nei suoi confronti da terzi, nonché dalle responsabilità connesse alla custodia e al controllo delle strutture nel periodo dell'espletamento del servizio.

La Cooperativa sociale a tal proposito ha prodotto polizza assicurativa n. del _____, per la responsabilità civile verso terzi a copertura di qualsiasi rischio causato in conseguenza dell'espletamento del servizio con la Società _____, agenzia di _____. L'esistenza di tale polizza non libera comunque la cooperativa sociale dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto la cooperativa ha costituito cauzione mediante polizza assicurativa n. _____ in data _____ con la Società _____, agenzia di _____ per l'importo di € _____, pari al 10% del valore del contratto stesso.

Resta inteso che la Società garante non sarà sollevata dall'impegno assunto se non dopo che sarà adottato apposito provvedimento di svincolo da parte dell'Ente.

Per i danni ai beni di proprietà dell'Ente la Cooperativa dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate. In difetto provvederà l'Ente addebitandone l'importo alla Cooperativa sociale mediante trattenuta diretta sui corrispettivi dovuti e se

questi non fossero sufficienti sull'importo della cauzione.

Art. 4 – VOLONTARI - Nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione non è previsto impiego di volontari.

Art. 5 – SICUREZZA E ASSISTENZA - La Cooperativa sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite. La Cooperativa sociale è tenuta all'osservanza e all'applicazione nei confronti di tutto il personale utilizzato nei servizi di cui al presente contratto, di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro (per il personale dipendente) ovvero nel regolamento economico normativo convenuto (per il personale socio), nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, sull'igiene del lavoro, sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) ed in generale di tutte le norme vigenti alla data di stipula della presente convenzione. L'Ente committente è fin d'ora esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 6 – SOSTEGNO AI SOGGETTI SVANTAGGIATI - L'Ente consente, quale modalità di sostegno per il lavoro delle persone svantaggiate inserite, la flessibilità dell'orario lavorativo nel rispetto della fascia oraria concordata (mattino e/o pomeriggio).

Art. 7 – ORGANICO DELLA COOPERATIVA SOCIALE - La cooperativa sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della Cooperativa medesima. Dichiara altresì che a tali lavoratori sarà applicato il contratto di lavoro del settore Cooperative Sociali del settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo e di Inserimento lavorativo.

Art. 8 – LAVORATORI SVANTAGGIATI - Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura di beni e servizi di cui alla presente convenzione, la cooperativa sociale si impegna in ogni caso ad impiegare n. lavoratori svantaggiati, la cui condizione di persona svantaggiata è documentata agli atti nella propria sede legale. La cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori di cui al secondo comma dell'art. 4 della L. n. 381/1991 per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione.

Art. 9 – VERIFICHE - L'Ente, per il tramite dei Servizi Socio-assistenziali, provvede ad eseguire verifiche periodiche sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo, attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa sociale ed i lavoratori svantaggiati. Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili della cooperativa sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla cooperativa stessa.

La cooperativa sociale è tenuta a redigere e a trasmettere all'Ente una relazione finale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Art. 10 – CORRISPETTIVI - Per la fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione, il Comune corrisponde alla cooperativa sociale un corrispettivo complessivo triennale, offerto in sede di gara pari ad euro oltre IVA al 22% (di cui € per costi della sicurezza derivanti da DUVRI). Il pagamento avverrà a fronte di presentazione di fattura mensile. Le singole liquidazioni verranno effettuate entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna di regolari fatture all'ufficio protocollo del Comune. In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale

da parte del Comune, il termine di pagamento viene sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero a conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso la cooperativa sociale non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né avere titolo a risarcimento di danno né ad altra pretesa.

Art. 11 – VARIAZIONI – L'ente, nel corso della vigenza contrattuale, ha facoltà di aumentare o diminuire le superfici servite e/o la frequenza degli interventi di pulizia nei locali oggetto del servizio nei limiti del 20% dell'importo contrattuale unilateralmente e senza necessità di stipula di atti aggiuntivi. Ogni variazione di altra natura alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo. Analogo strumento dovrà essere posto in essere allorché si verifichi un mutamento di oltre il 20% in più o in meno dell'importo contrattuale per variazione delle superfici da pulire o della frequenza degli interventi.

Art. 12 – INADEMPIENZE E PENALITÀ - Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, tramite PEC, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per gravi inosservanze della vigente normativa;
- a seguito di reiterate e documentate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima.

La procedura di risoluzione dovrà comunque essere preceduta da confronto

e verifica sulla materia oggetto del contenzioso, tale da garantire un'analisi obiettiva degli eventi, con il preciso scopo di favorire eventuali azioni di conciliazione nelle forme previste dalla vigente normativa.

La Cooperativa sociale, senza esclusione alcuna delle eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal presente contratto, sarà soggetta a penalità qualora:

- trasgredisca agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l'esecuzione;
- riveli carenze nell'organizzazione del lavoro producendo disservizi o intralci alle attività svolte negli immobili;
- non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare, agli orari e tempi da osservare, nonché all'ordine di provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all'Ente.

La misura delle penalità varierà per ciascuna infrazione da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a seconda della gravità dell'inadempienza valutata dall'Ente, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto.

L'ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi dovuti previa contestazione scritta dell'addebito alla Cooperativa sociale.

Art. 13 – DURATA - La presente convenzione ha validità di anni tre con decorrenza dalla data di stipula del contratto e scadenza in data .

Prima della scadenza di detto periodo di affidamento, le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

La convenzione è altresì automaticamente risolta, con effetto immediato, qualora si verifichi la cancellazione della cooperativa dall'albo regionale di

cui alla L.R. n. 9/2005.

Art. 14 – SPESE CONTRATTUALI - Il presente contratto, è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, comma 1° del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; lo stesso è esente dal pagamento delle spese di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato "B" del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, in quanto _____ è Cooperativa Sociale (ONLUS) iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, come indicato in premessa.

I diritti di segreteria sono ridotti alla metà ai sensi del punto 9) della tabella "D" allegata alla L. n. 604/1962.

Art. 15 – ELEZIONE DI DOMICILIO - Le parti al fine del rapporto instaurato eleggono domicilio: il Comune di Magione presso l'Area Segreteria generale e innovazione in Piazza Frà Giovanni da Pian di Carpine, n. 16 – 06063 Magione (PG); la cooperativa _____, legalmente rappresentata dal sig. _____ in via _____, – _____ ().

Art. 16 - FORO COMPETENTE - Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute al foro di Perugia.

Art. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 e s.m.i., l'Ente informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per la gestione delle procedure e delle attività conseguenti alla stipulazione, nel rispetto degli obblighi previsti da leggi e regolamenti comunali in materia.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto da me letto alle parti, le quali, su mia domanda, dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono con firma digitale i componenti legali rappresentanti della ditta e

del Comune in questa sede e con firma digitale quanto a me ufficiale rogante.

Io, Ufficiale rogante attesto la validità dei certificati di firma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47-ter, comma 3, della legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA COOPERATIVA SOCIALE

IL SEGRETARIO GENERALE